



COMUNITA
DELLE
GIUDICARIE

*Regolamento
per la concessione di borse di studio
a favore di cittadini frequentanti
la Scuola Musicale Giudicarie*

Premessa

Lo Statuto della Comunità delle Giudicarie prevede che la stessa, nel rappresentare indistintamente i Comuni e le Comunità locali, ne curi gli interessi e ne promuova lo sviluppo, valorizzando le peculiarità del territorio. Inoltre la Comunità persegue, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i Comuni, le altre Comunità e la Provincia, lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini prestazioni e servizi adeguati, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa. In questo contesto si inserisce l'iniziativa descritta all'interno del presente regolamento.

Art. 1

La Comunità delle Giudicarie, nell'ambito della promozione culturale e civile, istituisce borse di studio annuali per un ammontare di ciascuna, pari al 70% del costo di iscrizione e frequenza alla Scuola Musicale Giudicarie di Tione, fino ad un importo massimo per ogni borsa di studio di € 500,00 da conferire a cittadini residenti all'interno del territorio della Comunità per la frequenza di un unico corso annuale della locale Scuola Musicale. Il numero massimo di borse di studio viene annualmente determinato dal Comitato Esecutivo della Comunità nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2

La borsa di studio predetta può essere richiesta dai residenti all'interno del territorio della Comunità delle Giudicarie con figli di età compresa tra i 6 ed i 18 anni compiuti nell'anno solare in cui si effettua la domanda. Il limite massimo riferito all'età è elevabile in caso di richiesta per soggetti disabili, con le modalità ed i termini da definirsi in sede di approvazione del bando. Coloro che hanno già ottenuto la borsa per l'anno scolastico precedente a quello di riferimento possono presentare una nuova richiesta solo se hanno frequentato almeno l'80% delle ore di lezione previste dal corso effettuato.

Art. 3

Per la concessione delle borse di studio si procederà formando una graduatoria in base all'indicatore ICEF in corso di validità definito in sede di approvazione del bando dal Comitato Esecutivo della Comunità. Il Comitato deciderà annualmente il numero delle domande che potranno essere ammesse a contributo o l'ammontare massimo dell'importo stanziato. Nel caso di indicatore ICEF uguale, si terrà conto del numero dei componenti della famiglia anagrafica privilegiando le famiglie più numerose; nel caso di ulteriore parità si terrà conto dell'età del giovane privilegiando il più anziano di età. Ulteriori criteri potranno essere indicati dal Comitato Esecutivo della Comunità.

Art. 4

Nel caso di più figli la borsa di studio può essere richiesta ed eventualmente concessa fino ad un massimo di due figli a nucleo familiare; l'agevolazione non potrà essere cumulata con altre iniziative similari aventi ad oggetto la medesima spesa.

Art. 5

Il Presidente della Comunità, il Comitato Esecutivo e gli uffici si occuperanno delle procedure necessarie per dare esecuzione al presente regolamento.

In particolare si provvederà a pubblicare il bando per la concessione delle borse di studio stabilendo la scadenza per la presentazione delle domande e qualsiasi altro requisito o modalità utile a dare corso al bando.

Il Servizio della Comunità designato procederà all'istruttoria delle pratiche, predisponendo la graduatoria per l'assegnazione delle domande che sarà soggetta ad approvazione con deliberazione del Comitato.

Il Comitato Esecutivo della Comunità potrà prevedere apposite forme di collaborazione con la Scuola Musicale Giudicarie per provvedere direttamente al versamento della borsa di studio a tale Ente al fine di minimizzare l'onere dell'anticipo della somma a carico del richiedente.